

N. TAR	2015 - 027
N. PROTOCOLLO	60396 DEL 21.5.2015
MITTENTE	DIREZIONE CENTRALE LEGISLAZIONE E PROCEDURE DOGANALI Ufficio tariffa doganale, dazi e regimi dei prodotti agricoli
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONI INTERPROVINCIALI DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO	Dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acesulfame potassio originario della Repubblica popolare cinese e di acesulfame potassio originario della Repubblica popolare cinese contenuto in determinati preparati e/o miscele.

Si richiama l'attenzione degli uffici in indirizzo sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 125 del 21.5.2015 nella quale è pubblicato il regolamento di esecuzione (UE) 2015/787 che istituisce, a decorrere dal 22 maggio 2015 e per un periodo di sei mesi, un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di acesulfame potassio (sale di potassio di 6-metil-1,2,3-ossatiazina-4(3H)-one-2,2-diossido; N. CAS 55589-62-3) originario della Repubblica popolare cinese e di acesulfame potassio originario della Repubblica popolare cinese contenuto in determinati preparati e/o miscele attualmente classificabili ai codici NC ex 2106 90 92, ex 2106 90 98, ex 2934 99 90 (codice TARIC 2934 99 90 21), ex 3824 90 92, ex 3824 90 93 ed ex 3824 90 96.

Al riguardo si intende evidenziare che,

- l'immissione in libera pratica nell'Unione del prodotto in oggetto è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all'importo del dazio provvisorio;
- l'applicazione delle aliquote individuali del dazio attribuite alle società di cui all'articolo 1, paragrafo 2, del reg.to (UE) 2015/787 è subordinata alla presentazione in dogana di una fattura commerciale valida, conforme a quanto indicato nell'allegato I del predetto regolamento; in assenza di tale fattura, si applica l'aliquota del dazio applicabile a tutte le altre società;
- a norma dell'articolo 2 del reg.to (UE) 2015/787, all'atto della presentazione in dogana della dichiarazione per l'immissione in libera pratica, nel caso in cui l'acesulfame potassio sia originario di un paese diverso dal paese di origine dei preparati e/o delle miscele in cui è contenuto, l'importatore deve presentare una dichiarazione d'origine rilasciata dal produttore finale dei preparati e/o delle miscele in conformità alle prescrizioni di cui all'allegato II del reg.to (UE) 2015/787.

Per l'individuazione delle aliquote del dazio in oggetto nonché per ulteriori informazioni circa le modalità e condizioni di applicazione, si rimanda alla lettura del regolamento (UE) 2015/787 allegato alla presente comunicazione.

Il Direttore dell'Ufficio ad interim

f.to Dott.ssa Cinzia Bricca

"Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2, del D.Lvo 39/93"